# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE SULLE LOCAZIONI

### RIUNIONE DEL 16 MARZO 1951

(1ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente AZARA

#### INDICE

#### Disegno di legge:

(Discussione)

« Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda » (N. 1590) (D'iniziativa del senutore Borromeo ed altri):

Zoli		٠			Pa	g.	l,	2,	3,	4,	5,	7,	8, 9
Borromeo												. :	2, 9
DE GASPER	IS										. 2	, 10	, 11
PRESIDENTE												3, 8	, 11
Rizzo Giar	nþε	atti	sta	ì						- <b>.</b>		. 3	, 11
Persico .													4
Pasquini													4
Braschi .												. 4	4, 8
Томѐ													4
GRISOLIA.													5, 7
Rizzo Dom	eni	co											5
BERGMANN													6
Anfossi .													6
LOCATELLI													6
Bisori .													7, 9
GAVINA .													7

ROMAN	A	llo	(	on	m	iss	ari	0	per	il	ŧ	ur				
														Pa	g.	8
MINIO																8, 9
Сарра																9
PAGE																11

La riunione ha inizio alle ore 12.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Anfossi, Azara, Bergmann, Bisori, Borromeo, Braschi, Cappa, Ceschi, Gavina, Gramegna, Grisolia, Locatelli, Meacci, Menghi, Minio, Paratore, Pasquini, Reale Vito, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Tomè, Zelioli e Zoli.

Sono altresì presenti il senatore Fantuzzi, in sostituzione del senatore Menotti, il senatore Page in sostituzione dell'onorevole Carrara e il senatore Saggioro in sostituzione del senatore Bosco.

Discussione del disegno di legge: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda » (N. 1590) (Di iniziativa del senatore Borromeo ed altri).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda », di iniziativa del senatore Borromeo ed altri.

ZOLI. Onorevoli colleghi, io ho avuto molta meraviglia nel veder presentare dall'onorevole Borromeo e da altri senatori un disegno di legge il cui contenuto è contrario, almeno per quel che riguarda l'articolo 1, a quel che è stato il voto espresso dal senatore Borromeo nelle riunioni passate. In sostanza, qui con

1a RIUNIONE (16 marzo 1951)

carattere transitorio si prendono una serie di decisioni definitive. Evidentemente, per ciò che riguarda l'articolo 1, è certo che quello che è stato deciso in sede referente non ha nessun carattere vincolante in questa sede, perchè allora era espressione di una opinione, mentre qui oggi deve esservi una deliberazione. Ieri si trattava infatti di una opinione che era soggetta all'esame del Senato. Questo deve essere detto come premessa. Ora io ricordo come sull'articolo 1, che riguarda il vincolo alberghiero, si giunse ad una conclusione, con una votazione in cui restammo in pochi; particolarmente, sul punto che si riferiva alla estensione del vincolo, io sostenni allora, assieme al collega Borromeo e ad altri, che lo svincolare gli alberghi di 3a categoria e le pensioni di 2ª categoria fosse allargare troppo questa liberalizzazione. Io ho qui i dati relativi a quella che è la distinzione numerica degli alberghi e delle pensioni nelle varie categorie. Noi, secondo il criterio adottato in sede referente, su 115.000 camere ne svincoliamo praticamente più del 50 per cento. E la percentuale è ancora maggiore se consideriamo il numero degli esercizi. Il numero degli esercizi infatti è in totale di circa 20.000 e noi ne svincoliamo in questa maniera più di 11.000, cioè più della metà. La cosa mi pare illogica, non solo sotto questo punto di vista, ma anche sotto quell'altro della distribuzione topografica: ci sono delle città dove non lasciamo vincolato nessun locale. Vi è un elenco degli alberghi sulla Gazzetta Ufficiale dal quale risulta che ci sono delle città dove non c'è nessun albergo che resta vincolato. Inoltre, quando noi togliamo il vincolo alberghiero, il proprietario che esercisce l'albergo può fare dell'albergo quello che vuole, mentre il proprietario che ha dato in affitto è praticamente vincolato attraverso la proroga delle locazioni: situazione di disparità inammissibile: per questo chiederei che fosse riesaminato da capo il problema della estensione del vincolo.

BORROMEO. Io dovrei parlare, essendo stato chiamato in causa, per fatto personale, ma vi rinuncio e voglio entrare subito nel merito, anche spiegando quale è l'origine vera di questo disegno di legge. Il collega Zoli probabilmente non era presente quando la Commissione, preoccupata dell'approssimarsi della

scadenza del termine del vincolo, studiò la situazione ed esaminò quali provvedimenti potevano essere adottati per intervenire tempestivamente: allora la Commissione decise (dal momento che non potevamo prendere nessuna deliberazione, essendo in sede referente) decise che l'unico espediente che poteva essere adottato era quello di presentare un disegno di legge di iniziativa parlamentare e quindi, sostanzialmente, venne a dare un mandato a tre suoi componenti per la presentazione materiale di questo disegno di legge secondo le deliberazioni già prese in sede referente. È quindi nostra la paternità, ma è una paternità obbligata; per questa ragione ho accettato la responsabilità dell'attuale testo dell'articolo 1, che contiene una disposizione che. d'accordo con il senatore Zoli, io combattei, così come il senatore Bergmann ha accettato una proroga delle locazioni, che è in netto contrasto con la proposta da lui fatta a suo tempo. Credo che sia così sufficientemente spiegata l'origine della apparente contraddizione rilèvata dal collega Zoli.

Nel merito, questa paternità è stata anche accettata, diciamo così, perchè sostanzialmente, se è vero che abbiamo svincolato nell'articolo 1 gli esercizi alberghieri di terza categoria e le pensioni di seconda, è vero anche che con la proroga abbiamo lasciato la sussistenza del contratto per altri cinque anni. Fermiamo quindi ora la nostra attenzione sui concetti fondamentali in sede di discussione generale; potremo poi discutere articolo per articolo e deliberare definitivamente; tenendo conto peraltro della necessità di procedere celermente, perchè dopo di noi la Camera dei deputati dovrà approvare questo testo prima della scadenza, cioè prima del prossimo 30 aprile.

ZOLI. Poche cifre, a complemento di quanto ho detto prima: su 20.000 esercizi (sono esattamente 20.063) ne resterebbero vincolati 11.100.

DE GASPERIS. Riservandomi di parlare sull'articolo 1, per quanto attiene alla parte generale desidero osservare che questa legge mi ricorda un po' quella favola di Trilussa sul cane da caccia e la rana, i quali messisi a correre per vedere chi arrivava primo, risultò primo il cane. Questa legge, onorevoli colleghi,

1ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

sembra che vada un po' troppo per le lunghe, e specialmente io mi sono troppo dedicato allo studio di questa materia per tornarci ancora una volta sopra.

Vi dico semplicemente questo, che ritornare oggi a discutere questo problema non è giusto, e credo che sarebbe proprio inutile dopo quella pubblicazione che ci ha fatto avere il Commissariato del turismo.

Si è fatta l'ipotesi dei proprietari che sono anche gerenti. Ora questi casi eccezionali noi li dobbiamo sorvolare, perchè chi ha fatto uno studio profondo come lo ha fatto il Commissario del turismo, sa bene queste cose. Mi sembra che tornarci su e perdere altro tempo non sia cosa saggia, mentre noi dobbiamo tener presente che un organo come il Commissariato del turismo, che ha studiato questa materia, ha raccolto già tutti i dati per guidare il nostro giudizio.

PRESIDENTE. Vi vorrei far presente, onorevoli colleghi, che se noi decidiamo adesso di discutere a fondo tutta quanta questa materia, non c'è da farsi illusione che noi possiamo esaurire il lavoro in questa riunione. Sarebbe meglio fare una pura e semplice delibazione e rinviare la discussione, tanto più che solo il 30 aprile scade il termine della proroga. Se invece si vuole fare una discussione sommaria, allora è un'altra questione.

Mi sembra peraltro che questo non sia più il caso, perchè la questione che ha sollevato qui l'onorevole Zoli è tale che non mi pare possa essere risolta in breve spazio di tempo. Del resto dobbiamo tener presente che noi abbiamo fatto tutta la nostra discussione, nelle riunioni passate, in sede referente e quindi è come se ci trovassimo ora di fronte al disegno di legge per la prima volta. Ritengo perciò che sarà proprio necessario rinviare la discussione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, vorrei soffermarmi su una questione pregiudiziale che involge anche certi problemi di diritto parlamentare. Noi abbiamo esaminato un disegno di legge (non importa se di iniziativa governativa o parlamentare) che c'era stato rimesso nella nostra funzione di organo referente, disegno di legge che doveva poi essere portato alla Assemblea. Il fatto che ci fosse un vincolo derivante da una legge

che aveva prorogato precedenti disposizioni per un termine che, verosimilmente, scadrà prima ancora dal momento in cui sarà approvata la legge di iniziativa governativa, ha un valore relativo, perchè si potrebbe seguire la via di prorogare quel termine che sta per scadere. Ad un certo punto, quando già la Commissione in sede referente si era pronunciata su una serie di principi, perchè non ricordo che abbiamo votato specificamente su articoli del disegno di legge, ci viene presentato un disegno di legge in cui sono trasfusi i principi che sono stati già votati in sede referente. Io allora mi pongo il primo quesito: ammettiamo che questo disegno di legge, che ora dobbiamo esaminare in sede legislativa, sia approvato rapidamente, perchè il presupposto di questa inversione di procedura è che si possa votarlo e farlo votare anche dall'altro ramo del Parlamento prima che venga a scadere quel termine che tutti conosciamo; ma il disegno di legge d'iniziativa governativa che abbiamo esaminato in sede referente resta.

Noi siamo pertanto obbligati, mi rivolgo anche a coloro che fanno parte degli Uffici di Presidenza, siamo obbligati a portare davanti all'Assemblea il disegno di legge d'iniziativa governativa, non c'è dubbio, ed allora mi domando...

ZOLI. Ma onorevole Rizzo, guardi che il numero dei presenti della Commissione necessario perchè questa possa riunirsi in sede deliberante è diverso da quello della Commissione in sede referente. Pensi che per deliberare in sede referente è sufficiente un terzo dei componenti la Commissione, mentre in sede legislativa è necessaria la metà più uno. È possibile sostenere che la decisione presa in sede referente da un terzo dei componenti la Commissione obblighi la metà ?

RIZZO GIAMBATTISTA. Io porto la questione alle estreme conseguenze e dico che, nella ipotesi che la Commissione approvi questo disegno di legge, deve continuare le sue funzioni in sede referente, cioè è obbligata a portare l'altro testo di legge davanti alla Assemblea.

ZOLI. No, solo il residuo!

RIZZO GIAMBATTISTA. Io ritengo che la questione è che prima di procedere oltre dobbiamo sapere quali saranno i nostri còmpiti

1ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

dopo che avremo esaurito questa attività in sede legislativa e quali saranno i rapporti tra il testo approvato e quello che discuteremo in sede referente, e che dovrà essere portato in Assemblea.

PERSICO. Onorevoli colleghi, qui ci stiamo avvolgendo in un equivoco. Il caso non è nuovo ed è successo già altra volta. Stava per scadere un termine, ed allora abbiamo prorogato il termine; e poi abbiamo seguitato a far tranquillamente la legge. Quando l'altra sera proposi di sospendere la discussione per fare la proroga della proroga, intendevo che fosse presentato un disegno di legge di un articolo unico: «La proroga concessa per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda è prorogata di altri tre mesi fino al 30 giugno 1951 », perchè se noi approviamo questo disegno di legge diamo per definita una parte di questa legge che dobbiamo ancora esaminare. La proroga è implicita perchè qui di proroga non si tratta, qui si tratta di legge-stralcio, cioè un pezzo di legge che si approva, poi rimane un troncone di legge che potremo far con tutto comodo. Ed allora questo è il pensiero, almeno mio, di dare altri tre mesi di tempo. Altrimenti avremo questa stranezza, che alcuni principi discussi così in anticipo, che si sono fermati « per memoria » su dei fogli di carta, diventerebbero con questo disegno di legge definitivi. Ciò è assurdo Noi dobbiamo votare un articolo unico, come ho detto.

PASQUINI. Senza aumenti ? (Interruzioni, commenti).

BRASCHI. Io mi allaccio all'intervento del senatore Persico e vi aderisco pienamente con un argomento in più. Non è possibile che noi ci affrettiamo ad approvare questa nuova legge intervenendo a decidere su alcune cose ed altre no della legge che abbandoniamo, col pericolo di trovarci di fronte, domani, ad aver compromesso la legge medesima. Inoltre c'è la possibilità che il progetto di legge che noi abbandoniamo non si riprenda più, perchè tra gli argomenti svolti nella riunione passata c'era questo: non sarà tra un mese o tra due mesi – si diceva – ma certo non molto più in là noi dobbiamo cominciare a guardare la legge generale sulle locazioni di cui questa dovrebbe diventare una parte e potrebbe darsi

benissimo che se ci proponessimo, nel mese di aprile o nel mese di maggio, l'esame concreto di quella legge generale, non si parlasse più affatto della legge che abbandoniamo adesso e questa diventasse un capitolo della legge generale che intendiamo fare, con visione organica di tutti i problemi. Ed allora io penso che dovrebbe essere portata alla nostra discussione semplicemente, senza...

ZOLI. Ma non si può, è un disegno di legge diverso da questo!

BRASCHI. Non di questa legge qui, ma di quella di proroga della legge che scade il 30 aprile!

ZOLI. Altro disegno di legge diverso da questo!

BRASCHI. Quindi dico: proroga al 31 dicembre delle norme oggi vigenti, aumento degli affitti in misura fino al 31 dicembre. Dovrebbero essere due articoli che regolerebbero le questioni che non possono essere rinviate.

TOME. Prendo la parola per confermare ed approfondire le dichiarazioni fatte dal collega Braschi. Chi era presente all'ultima parte della nostra riunione dell'altro giorno ricorderà che noi interrompemmo l'esame del disegno di legge in sede referente in dipendenza esclusivamente del rilievo, fatto dal collega Braschi, circa la possibilità di portare a termine il disegno di legge prima del 30 aprile. E l'impostazione relativa alla opportunità di deliberare una legge stralcio, chiamiamola così, fu questa: poichè noi tra breve dovremo prendere in esame il disegno di legge generale sulle locazioni e poichè il disegno di legge relativo alle locazioni degli alberghi e pensioni in sostanza non è che un settore del complesso delle locazioni, si ravvisa l'opportunità di fissare in questa legge, che chiamerò stralcio, esclusivamente alcuni punti, cioè i seguenti: proroga al 31 dicembre 1951, aumento dei fitti nella misura, deliberata in sede referente, del 125 per cento. Questa era la impostazione che noi avevamo dato al problema, questo era il mandato che era stato conferito ai tre componenti la piccola Commissione che doveva predisporre il nuovo disegno di legge. Mi stupisce di aver riscontrato nel disegno di legge che è stato sottoposto al nostro esame che nell'articolo 4 si sia addirittura precisata la

1ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

norma della proroga al 31 dicembre 1955: questa data è in contrasto con quello che era il mandato conferito dalla Commissione. D'altra parte bisogna tener presente che in sede referente noi avevamo parlato della proroga delle locazioni al 31 dicembre 1955 con l'accordo che avremmo preso in esame le eccezioni relative a questa proroga. Questa è la base logica che ci induce ad affermare che se noi parliamo di prorogare al 31 dicembre 1955, necessariamente dovremo prendere in esame anche le eccezioni, le deroghe alla proroga delle locazioni. Quindi, tornando a quello che era l'effettivo mandato dato dalla nostra Commissione ai tre redattori del nuovo testo, io sostengo che noi dobbiamo anzitutto attenerci ai criteri già precisati: proroga al 31 dicembre 1951, aumento degli affitti e niente altro. In questi termini chiedo che venga impostata la discussione. Se usciamo da questi termini, finiremo per non essere in grado di approvare neanche questa legge-stralcio in tempo utile perchè possa entrare in vigore prima del 30 aprile prossimo.

GRISOLIA. Vorrei far rilevare che in base al regolamento, articolo 26, in sede deliberante possono ponunciarsi solo le Commissioni permanenti. Le Commissioni speciali, in base all'articolo 22, possono solo esaminare determinati disegni di legge, fatta eccezione, vuoi per le permanenti, vuoi per le Commissioni speciali di argomenti relativi alla materia costituzionale, elettorale, di delega legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazioni di bilanci e consuntivi.

Chiedo pertanto alla Commissione se noi, essendo Commissione speciale, abbiamo la facoltà di pronunciarci in sede deliberante. Nel nostro Regolamento è detto che il Senato può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali per gli esami di particolari questioni. Ma non c'è nessun capoverso che possa autorizzare in via estensiva le Commissioni speciali a decidere in sede deliberante.

ZOLI. L'interpretazione che è stata data all'articolo 22 è che nella parola « esame » sia compreso l'esame e l'approvazione e vi sono già dei precedenti in questo senso: basta pensare alla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi. Evidentemente l'osservazione del collega Grisolia è superata da

questa, e siccome i dubbi sulla interpretazione regolamentare non possono essere risolti dalle singole Commissioni, ma dalla Giunta del Regolamento, è chiaro che noi dobbiamo attenerci a quella che è la prassi, essendo libero il senatore Grisolia di sottoporre il quesito alla Giunta del Regolamento.

Vorrei osservare che non credo sia regolamentare la proposta del senatore Persico. Non è questione di sospensiva, abbiamo il disegno di legge con un particolare contenuto, non possiamo sostituire a questo disegno di legge un disegno di legge di contenuto diverso, possiamo sì emendarlo, e' possiamo emendarlo anche in blocco, ma non possiamo sostituirlo.

RIZZO DOMENICO. Io devo respingere quella specie di accusa che ci è stata rivolta dall'onorevole Tomè. Può darsi, non l'escludo, che si sia sbagliato da parte nostra, soprattutto da parte mia che sono stato sollecitato all'ultimo momento di partecipare a quel comitato di tre persone che ha redatto materialmente questo testo di legge; ma è certo che io personalmente, e ve ne darà atto l'onorevole Presidente, ho avuto cura di chiedere al Presidente che cosa si dovesse travasare in questa proposta di legge e, in conformità di quello che era stato deliberato dae minuti prima, mi è stato detto dall'onorevole Presidente: dobbiamo mettere insieme tutto quello che è risultato approvato in sede referente, si intende lasciando poi perfettamente libera la Commissione di riesaminare il disegno di legge. Noi allora ci siamo fatti premura di richiedere alla Segreteria gli estratti dei verbali della Commissione in sede referente e la Segreteria ce li ha forniti indicandoci le singole proposte approvate. Quindi noi non abbiamo fatto altro che un'opera materiale di trascrizione, per sottoporre alla Commissione, così come si era concordato, un disegno di legge: la nostra paternità è veramente fittizia, perchè se si dovesse dare una paternità reale al disegno di legge, questa sarebbe della maggioranza della Commissione in sede referente. Ora accusarci di aver falsato il pensiero della Commissione mi sembra che sia semplicemente esagerato.

Nel merito devo ricordare che si stabilì di prorogare il termine che sta per scadere, ma altri aggiunsero che era necessario ad ogni

1ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

modo far gli aumenti, e che bisognava farli nella misura proposta dall'onorevole Zoli, cioè nella misura del 125 e alle condizioni da lui proposte, e cioè: proroga di cinque anni e aumento del 125 per cento subito. E quando votammo affermativamente sulla proposta Zoli non solo proponemmo l'aumento del 125 per cento in funzione dei cinque anni, ma ci impegnammo di regolare con una prossima legge l'aumento per gli anni successivi al 1951, e qualcuno soggiunse: questo non solo deve essere un impegno preso dalla Commissione. ma deve risultare dal testo legislativo; e in base a ciò nel testo è stato scritto: con successiva legge sarà provveduto agli aumenti dal 1º gennaio 1952.

È vero peraltro quello che osservava il collega Tomè, che noi in fondo, facendo la proroga, ci eravamo riservati di discutere tutte le eccezioni alla proroga, e di questo appunto si è preoccupato il Comitato di redazione, tanto è vero che una sola aggiunta facemmo a quanto risultava dai verbali della Commissione: formulammo cioè un articolo 5 nel quale dicemmo: « Per tutto quanto non è regolato in questo disegno di legge restano in vigore le disposizioni della legge del 1946 »: fino a quando, cioè, non avremo esaurito l'esame del disegno di legge Bisori e avremo regolato in una maniera diversa tutta la materia disciplinata dalla legge del 1946.

Questo volevo dire a titolo di precisazione perchè la Commissione tenga conto di queste premesse di fatto, prima di decidere in senso contrario o favorevole al disegno di legge.

BERGMANN. Mi sembra che i chiarimenti che ci sono stati dati dai colleghi ci portino ad un facile passaggio dalla discussione generale a delle vere conclusioni. È stato chiarito un equivoco: quando la Commissione delegò me e i colleghi Borromeo e Domenico Rizzo a preparare il disegno di legge, noi ci siamo attenuti al mandato che avevamo creduto di ricevere dal Presidente. Cioè credemmo che il nostro còmpito fosse di concretare nel disegno di legge le deliberazioni che erano state prese dalla Commissione in sede referente, tanto è vero che il collega Borromeo, che era contrario al termine di durata del vincolo contenuto nel primo articolo, aderì, contro la sua opinione, per disciplina, a questo principio; e da parte mia, pur avendo osservato che la proroga di cinque anni era una anticipazione sul futuro, in contrasto con il tempo limitato per il quale dovevamo predisporre il disegno di legge, ho aderito, sempre per quel senso di disciplina, al mandato che ritenevano di aver avuto.

Allo stato delle cose, e chiarito questo punto, la soluzione è semplice, perchè gli articloli 1, 2, 3 del disegno di legge noi stessi li ritiriamo, ci limitiamo agli articoli 4, 5, 6, 7, si fa una lieve modifica all'articolo 4 e allora gli articoli successivi si intonano perfettamente alle deliberazioni che erano state prese il 28 febbraio sugli aumenti.

In proposito il collega Zoli in una dichiarazione che è stata insieme riveduta in sede di approvazione di verbale diceva (leggo testualmente il processo verbale): « Propone che gli aumenti siano fissati solo per il primo anno in modo che a partire dal 1º gennaio 1952 le locazioni alberghiere siano regolate, congiuntamente alle altre, dalla legge generale sulle locazioni ». Questa è la parte limitata dalla volontà concretata nella Commissione in sede referente e che noi possiamo far nostra, senza pregiudicare tutto il resto della materia che verrà quanto prima discussa con la nuova legge.

ANFOSSI. È tutto un equivoco questo! Al momento che ci siamo separati discutevamo l'emendamento Tomè, vi è stato un grave contrasto di opinioni e all'ultimo si è detto: se continuiamo così non la finiamo più! E allora abbiamo creduto di dire: votiamo una legge provvisoria, proroghiamo cioè di un anno e aumentiamo del 125 per cento, e poi faremo un'altra legge da inserire nella legge generale. Se noi avessimo voluto intendere che tutto dovesse rimanere così come è rimasto, avremmo continuato nella discussione ed avremmo votato l'emendamento Tomè. Il fatto che non abbiamo votato l'emendamento Tomè è derivato da questo.

LOCATELLI. Volevo fare osservare al collega Tomè che come egli ha affermato la Sottocommissione non ha fatto che raccogliere le delibere fatte da noi in sede referente. Ora una mia proposta per la proroga dei contratti fino al 1955, è stata approvata con dieci voti contro cinque.

1a RIUNIONE (16 marzo 1951)

BISORI. I motivi per cui i proponenti hanno creduto di proporre questo disegno di legge piuttosto che un altro non interessano, nè possono interessare, la Commissione. La Commissione deve esaminare il disegno che è stato presentato. I motivi, del resto, di quel disegno, sono molto nettamente enunciati nella relazione che lo precede, la quale dice:

« In considerazione della molto prossima scadenza del vincolo alberghiero e delle proroghe ai contratti di locazione degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione o locanda, stimiamo opportuno proporre le seguenti disposizioni di legge, alcune delle quali di valore transitorio, rinviando ad un più approfondito esame della Commissione speciale tutte le altre che sono state proposte tanto nel disegno di legge del Governo quanto in quello di iniziativa degli onorevoli colleghi Bisori, Bergmann, Cingolani ».

Non ho ancora sentito dire qui che col 16 aprile scade il vincolo alberghiero. Eppure l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1935 prorogò il vincolo alberghiero fino a cinque anni dalla cessazione dello stato di guerra. La legge 28 dicembre 1950, n. 1020, prorogò fino al 30 aprile soltanto la disposizione dell'articolo 16 del decreto 1946 che semplicemente prorogava le locazioni. Dunque, se prima del 16 aprile non votiamo una legge che proroghi il vincolo, questo verrà a cessare.

Partendo da questa premessa, considerando che oggi è il 16 marzo e che in un mese Senato e Camera non possono affrontare in modo adeguato i molteplici e gravi problemi che questa Commissione ha esaminato in sede referente a proposito dell'altro disegno di legge, necessità pratiche esigono che oggi si faccia uno scarno disegno di legge transitorio.

Concreto il mio pensiero: ho presentato due emendamenti, firmati anche dal collega Braschi, in cui propongo di sostituire gli articoli da 1 a 4 del disegno Borromeo con una norma prorogante semplicemente al 31 dicembre 1951 i termini del vincolo e delle locazioni. Questa è una disposizione su cui credo tutti si possano trovare d'accordo.

Riguardo agli aumenti è ovvio che qualche aumento bisognerà darlo dato che queste pigioni sono aumentate solo di sei volte l'anteguerra. L'articolo 6 va inoltre soppresso, perchè, senza ragione, dice: « per tutto quanto non risulti diversamente regolato dalla presente legge, continueranno ad avere vigore le disposizioni vigenti ».

GRISOLIA. Il collega Bisori nella seduta precedente rifacendosi ad un certo dettato ha detto: i due pesi e le due misure sono la peggior regola.

Ora l'aumento è stato votato e proposto dalla Commissione in sede referente, in connessione diretta con la proroga fino al 1955: o si accettano tutti e due i criteri e si consacrano nella nuova legge, oppure si prorogano puramente e semplicemente i termini, fino al 31 dicembre 1951, senza altre disposizioni.

In questi termini prego il Presidente di invitare la Commissione a votare.

BISORI. Non si tratta di usare due pesi e due misure, bisogna cercare di fare una legge il più possibilmente adeguata alle esigenze attuali.

GAVINA. Parlo brevemente per richiamare dei precedenti. Nella discussione sul disegno di legge in sede referente sono emerse diverse correnti: la corrente che voleva una proroga limitata e quella che la voleva molto più lunga. Sono state fatte proposte per una proroga al 1955, sono state fatte delle casistiche per le quali sarebbe stata corretta lungo la strada quella che sarebbe stata la rigidità e l'affermazione di proroga del blocco al 1955. Ora, lasciando da parte tutte le altre questioni, ci interessa affermare un altro principio, quello della proroga al 31 dicembre 1951 e basta, perchè se noi affermiamo un altro concetto, implicitamente capovolgiamo il ragionamento fatto dal collega Tomè, e potremmo a nostra volta rigettare ogni aumento perchè non si tiene presente la necessità di una proroga a lunga scadenza. Perciò, affermiamo semplicemente il concetto di prorogare il termine, con l'impegno di tornare a discutere al punto in cui noi abbiamo lasciato la discussione.

ZOLI. Debbo riconoscere una certa fondatezza dell'osservazione fatta dal collega Domenico Rizzo. Io sono l'autore della proposta dell'aumento; ma l'aumento del 125 per cento è venuto come proposta che seguiva la deliberazione della Commissione per la proroga di cinque anni. Però debbo dire che non mi limitai ad affermare: parleremo con altra legge

1ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

del 125 per cento: ma dissi che in questa legge si sarebbero dovute prevedere anche le eccezioni alla proroga. Ora, tenendo fermo questo punto, hanno ragione coloro che affermano che uno dei pilastri della proroga è l'aumento. Per quel che era l'orientamento precedente non c'è dubbio che dovremmo seguire questa via. In concreto faccio questa proposta: limitare l'emendamento Bisori di soppressione degli articoli 1, 2, 3, 4 agli articoli 1, 2, 3 che si riferiscono al vincolo, e rimandare la decisione sul vincolo in altra sede perchè l'estensione del vincolo è un problema sul quale non saremmo d'accordo. Propongo quindi di mantenere la disposizione dell'articolo 4, quella del 5, togliendo quell'inciso « con altra legge sarà determinata la misura delle pigioni», e questa parte trasferirla in un nuovo articolo 6 in cui si dovrebbe dire: «In altra legge saranno determinati i casi di eccezione alla proroga e le misure della pigione, successivamente dal 1º gennaio 1951 ». In questa maniera ci rimetteremmo sul binario su cui eravamo, mentre sarebbe impossibile che, quando avessimo vetato una proroga fino al 31 dicembre 1955, non votassimo conseguentemente gli aumenti.

ROMANI, Commissario per il turismo. Devo rilevare l'importanza e la necessità di arrivare presto a definire questa materia, non nel suo complesso, ma, per quanto ha osservato giustamente il senatore Bisori, perchè stanno per scadere i termini sul vincolo alberghiero, il che è di interesse nazionale, mentre la scadenza dei contratti riguarda le parti. Ora era già stato discusso qui nella seduta precedente di fare una legge stralcio, cioè quella determinata legge che potesse, senza grandi discussioni, rinviare le scadenze.

Ora per non tenere troppo in sospeso le parti (perchè è evidente che gli albergatori non sapendo quale sarà la proroga del contratto non possono fare migliorie), proporrei senz'altro di prorogare i contratti alberghieri fino al 30 giugno 1951. (Interruzione e commenti).

BRASCHI. Per quanto si riferisce alla proposta Zoli a me pare che oggi, senza guardare la legge, andare a stabilire qualcosa che si riferisca al vincolo e portarlo ad una certa data, quando la data da fissare è proiettata nel futuro ed è legata a cento altre conside-

razioni che domani potrebbero essere pregiudicate da una decisione, sia inopportuno. Insisterei pertanto nella proroga pura e semplice.

PRESIDENTE. Noi ci troviamo adesso di fonte a tre proposte concrete. La prima è quella che ha presentato l'onorevole Rizzo Giambattista, che propone di sostituire agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame i seguenti:

« Art. 1. – Il vincolo alberghiero è prorogato sino al 31 dicembre 1952.

«Art. 2. – Le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda già prorogate in virtù del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1953 ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro di ritirare la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. La seconda proposta è quella dell'onorevole Bisori, che è del seguente tenore:

«a) sostituire agli articoli da 1 a 4 l'articolo seguente: "I termini di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117 e all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1950, n. 1020, sono prorogati al 31 dicembre 1951".

«b) Sopprimere l'articolo 6 ».

Vi è poi la terza proposta, quella dell'onorevole Zoli, che dice: «Sostituire agli articoli da 1 a 3 l'articolo seguente: "Il termine di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117 e all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1950, n. 1020, sono prorogati al 31 dicembre 1951".».

Inoltre si propone di sopprimere all'articolo 5 le parole « con altra legge sarà determinata la misura delle pigioni dal 1º gennaio 1952 ». Si propone inoltre la sostituzione dell'articolo 6 col seguente: « Con altra legge saranno determinati i casi di eccezione alla proroga e le misure delle pigioni dal 1º gennaio 1952 ».

La proposta di emendamento più ampia è quella dell'onorevole Bisori ed è quella pertanto che io riterrei di dover porre per prima in votazione.

ZOLI. Riterrei molto più chiaro dire questo: che con la proposta Bisori la proroga va al 1951 e con la mia va al 1955.

MINIO. Io desidero soltanto capire, in questa confusione spaventosa, i termini della

1ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

questione. Abbiamo dinanzi a noi due proposte, la proposta Bisori e quella dell'onorevole Zoli. Siccome dobbiamo votare, vorrei esser sicuro di quel che voto. Se ho ben capito, la proposta Bisori non contempla altro che la proroga al 1951, in compenso mantiene però gli aumenti nella misura prevista fino al 31 dicembre 1951. Questo è il contenuto della proposta Bisori.

ZOLI. Io vorrei proprio sapere nella proposta Bisori che cosa succede dell'articolo 5! (*Inter*ruzioni e commenti).

PRESIDENTE. Ma questo non ci interessa, per ora! Rimaniamo al testo della proposta Bisori!

MINIO. Credo che quel che andavo dicendo dovesse servire a chiarire le idee di tutti. Ora si dice: dobbiamo votare la proposta Bisori, però noi non possiamo votare la proposta Bisori senza sapere quel che accade all'articolo 5. Mi pare d'aver compreso che la proposta Bisori significhi questo, che il vincolo e la proroga rimangono fissati al 31 dicembre 1951. Nel frattempo, fino al 31 dicembre 1951, si applica agli attuali canoni l'aumento del 125 per cento. Questa mi pare sia la proposta Bisori. (Interruzioni e commenti). Scusate, ma mi sembra più chiaro l'emendamento Zoli perchè non possiamo non tener conto, quando votiamo i canoni, di quel che è accaduto della proroga.

BISORI. Secondo me dovremmo fare due votazioni, una sul mio emendamento, l'altra sull'articolo 5.

Con la prima votazione noi stabiliremo quando scadranno vincolo e proroghe. Su questo punto la sola divergenza tra noi e voi è che voi vorreste il 1955 e noi il 1951.

Successivamente avverrà una seconda votazione sull'articolo 5 riguardante l'aumento. Voi, suppongo, voterete contro l'articolo 5, perchè siete contrari agli aumenti...

MINIO. No, non è vero che siamo contrari! BISORI. Quando saremo sull'articolo 5 dovremo esaminare la separata questione del se e quanto dare d'aumento fino al 1951, e in quella sede ognuno assumerà l'atteggiamento che vorrà. Io dichiaro fin d'ora che, salvo approfondimento, mi par giusto l'articolo 5 com'è formulato nel progetto.

Questa è la mia opinione sulle votazioni. Propongo, data l'ora tarda, che ora si voti l'emendamento mio che è il più radicale. Successivamente si potrà sospendere la riunione.

ZOLI. Io vorrei meno regolamento e più chiarezza. Qui le questioni sono poste in questi termini. Si dice da taluno: noi siamo disposti all'aumento del 125 per cento se questo è legato con la proroga al 1955. Gli altri dicono di esser contrari. Questa è la situazione reale. Io sarei molto dolente, caro Bisori, se, approvata la proroga fino al 31 dicembre 1951, io per dovere di lealtà dovessi successivamente votare contro l'aumento del 125 per cento. Dichiaro che se la proroga fosse limitata al 1951 mi sentirei obbligato, perchè secondo me sono questioni strettamente legate, a votare contro ogni aumento. Questo per disingannare chi pensa il contrario. Quindi io direi, senza far tutte queste questioni: votiamo insieme le due cose, non sarà regolamentare, ma avremo ottenuto lo scopo che ci prefiggiamo.

CAPPA. Dichiaro di associarmi in pieno alle dichiarazioni dell'onorevole Zoli. Faccio osservare all'amico Bisori, anche nell'interesse della tesi che egli sostiene, che se noi votiamo solo l'emendamento Bisori come egli l'ha proposto, corriamo il rischio che si formi una maggioranza contraria sull'articolo 5 e che l'articolo 5 sia bocciato, stabilendosi quindi la proroga senza aumento. A me sembra che per considerazioni d'ordine morale, nonchè per ragioni pratiche occorra far sì che intanto, in un primo tempo, si faccia questo aumento atteso del 125 per cento, con l'aggiunta dell'articolo sesto dove ci sia l'impegno, prima della fine dell'anno, di provvedere ad ulteriori aumenti.

BORROMEO. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di porre in votazione i criteri, i principi, e non gli articoli formulati che dovrebbero per forza essere votati separatamente, uno per uno.

Perchè sia possibile votare sui principi presento il seguente ordine del giorno sul quale chiedo che avvenga la votazione, a chiusura della discussione generale:

« La Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge sulle locazioni; ritenute inscindibili le disposizioni relative all'aumento dei canoni da quelle relative alla proroga dei con-

1ª RIUNIONE (16 marzo 1951)

tratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda; delibera di: prorogare transitoriamente il vincolo alberghiero fino al 31 dicembre 1951; prorogare i contratti di locazione fino al 31 dicembre 1955; aumentare le pigioni, a partire dal 1º gennaio 1951, nella misura del 125 per cento; salve ulteriori disposizioni dal 1º gennaio 1952, per ciò che riguarda i casi di deroga alla proroga dei contratti e la misura delle pigioni ».

DE GASPERIS. Io all'articolo 5 ho formulato un emendamento e desidero che questo emendamento venga discusso. Ha detto questa mattina l'onorevole Zoli: oggi noi siamo in sede deliberante. Quindi dobbiamo discuterne a fondo.

Rileggo pertanto il mio emendamento:

« Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda possono essere aumentate, con decorrenza dal 1º gennaio 1951, nelle seguenti misure:

1º di quaranta volte quelle pagate al 16 aprile 1934 se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente a quella data;

2º di trenta volte quelle pagate al 30 luglio 1940 se l'immobile è stato locato per la prima volta fra il 16 aprile 1934 ed il 30 luglio 1940;

3º di venti volte quelle pagate all'8 settembre 1943 se l'immobile è stato locato per la prima volta tra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943;

4º di quindici volte se l'immobile è stato locato per la prima volta fra l'8 settembre 1943 ed il 1º luglio 1944, qualora l'immobile si trovi nell'Italia meridionale o centrale; fra l'8 settembre 1943 ed il 1º luglio 1945 qualora l'immobile si trovi nell'Italia settentrionale ».

Permettetemi ora di illustrare brevemente questo emendamento.

Il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 424 al Capo I, articolo 1 dice testualmente:

« Le pigioni dovute per locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, possono essere aumentate, con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure:

1º dal 150 per cento al 250 per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta anteriormente al 16 aprile 1934; 2º dal 120 per cento al 180 per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra il 16 aprile 1934 ed il 30 luglio 1940;

3º dall'8 per cento al 140 per cento, se l'immobile è stato locato per la prima volta fra il 31 luglio 1940 e l'8 settembre 1943;

4º dal 40 per cento al 100 per cento, e l'immobile è stato locato per la prima volta fra l'8 settembre 1943 ed il 1º luglio 1944 qualora l'immobile si trovi nell'Italia meridionale o centrale; fra l'8 settembre 1943 ed il 1º luglio 1945, qualora l'immobile si trovi nell'Italia settentrionale.

« Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, e la data di decorrenza degli aumenti indicati nel primo comma, le pigioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, possono essere aumentati nelle misure indicate nel primocomma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669.

« Per il suddetto periodo nessun aumento è consentito se l'immobile è stato locato per la prima volta successivamente all'8 settembre 1943 ».

Le ragioni di tali modalità furono vagliate dal Commissariato per il turismo che allora – come è noto – disponeva da solo tutte le norme in materia, e poichè l'articolo 29 dello stesso decreto legislativo 6 dicembre 1946, disponeva che le parti avrebbero potuto intendersi liberamente in deroga alle disposizioni del decreto, si deduce che almeno da quel periodo i proprietari si suddivisero in due categorie:

1º quelli che convennero liberamente gli aumenti;

2º quelli che, in mancanza di accordi, dovettero attenersi a quanto disposto dall'articolo 1 del ripetuto decreto.

Effetti che ne derivano:

Per esempio, due proprietari che a suo tempo (aprile 1934) affittarono ad una pensione od albergo due appartamenti dello stesso numero di vani nello stesso stabile percepivano, prima del decreto 6 dicembre 1946, lire 5.000.

Uno di essi, in base all'accordo di cui all'articolo 29 dello stesso decreto, ottenne una pigione di lire 20.000.

1a RIUNIONE (16 marzo 1951)

L'altro invece, non avendo raggiunto l'accordo, in casi numerosissimi, dovette accontentarsi del 150 per cento come prevede l'articolo 1, cosicchè raggiunse la pigione (lire 5.000 più 7.500) di lire 12.500.

Se dovesse applicarsi l'aumento fisso del 125 per cento di cui alla proposta, i due proprietari, al 1º gennaio 1951, verrebbero a trovarsi in grave disparità. Infatti:

il primo: otterrebbe (lire 20.000 più 25.000) lire 45.000;

il secondo otterrebbe (lire 12.500 più una differenza in meno cioè di lire 16.875 al mese) lire 28.125.

Ed allora come evitare un così grave inconveniente per riportare i due o più proprietari ed i due o più affittuari allo stesso aumento?

Non c'è altro sistema, a mio avviso, che quello da me proposto e sottoposto al vostro benevolo esame.

PRESIDENTE. Desidero rammentare all'onorevole De Gasperis che fino a questo momento siamo in sede di discussione generale e che non siamo ancora passati alla discussione dei singoli articoli. Quando giungeremo all'articolo 5 verrà senz'altro in discussione l'emendamento di cui l'onorevole De Gasperis è proponente.

Noi ci troviamo ora dinanzi ad una proposta concreta, ad un ordine del giorno dell'onorevole Borromeo che ritengo sia opportuno porre in votazione a chiusura della discussione generale, a norma dell'articolo 68 del Regolamento Poichè l'ordine del giorno Borromeo precisa in un unico contesto le principali questioni sollevate dal disegno di legge, e ne propone delle soluzioni di ordine generale, mi sembra che su di esso la Commissione debba pronun-

ciarsi. È infatti emerso chiaramente da tutta la discussione che si è svolta che sulle questioni singole non c'è un accordo e pertanto ritengo non ci sia necessità di un ulteriore approfondimento dei dettagli. La proposta dell'onorevole Borromeo giunge dunque opportuna poichè essa dà modo a tutti di chiarire lealmente le rispettive posizioni sul complesso dei problemi sollevati dal disegno di legge.

Dichiaro quindi chiusa la discussione generale e do la parola solo per dichiarazione di voto.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'ordine del giorno dell'onorevole Borromeo va bene, ma se viene respinto, alla parola 1955 credo si debba intender sostituita quella 1951. (*Interruzioni e commenti*).

PAGE. Ci sono degli esempi, onorevoli colleghi, in cui il proprietario non ricava nemmeno di che pagare le imposte. Tutti questi proprietari dell'Italia settentrionale mi hanno pregato e raccomandato di insistere perchè non è possibile prorogare queste locazioni fino al 1955.

Io voterei pertanto a favore di questo ordine del giorno qualora invece del 1955 fosse posta la data del 1951, altrimenti, per me, faremo una legge indegna:

DE GASPERIS. Protesto formalmente perchè il mio emendamento riguardante la misura degli aumenti (presentato fin da stamane) non viene posto in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Borromeo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13,55.